



Comune di Trescore Cremasco
Provincia di Cremona

COPIA

Area Amministrativa
UFFICIO

Determinazione del **09-04-2020**

N° Generale: **62**

N° Settoriale: 8

OGGETTO: Adozione misure organizzative risorse di solidarietà alimentare (ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, in data 30 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n. 85), è stata emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 (**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili**).

DATO ATTO che tale Ordinanza, all'articolo 2, comma 6, della predetta Ordinanza (*Riparto risorse per solidarietà alimentare*), stabilisce quanto segue: "1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri : a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio. 3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n.50:a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".

DATO ATTO, inoltre, che l'articolo 1, comma 3°, dell'Ordinanza stabilisce quanto segue: "*In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta*".

RILEVATOche, in sintesi, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- a) Il Fondo di solidarietà comunale viene, in parte, anticipato, in quanto destinato a finanziarie misure urgenti di "*solidarietà alimentare*". Quindi, con tale denominazione, le risorse devono essere inserite ed acquisite in bilancio.
- b) In caso di mancata approvazione di bilancio (regime di esercizio provvisorio), è possibile l'utilizzo delle risorse previa variazione di bilancio con deliberazione di Giunta.
- c) L'articolo 2 dell'ordinanza individua i criteri per il riparto delle risorse ("*risorse di solidarietà alimentare*").
- d) Le risorse assegnate possono essere integrate anche da eventuali donazioni ricevute.
- e) Il fondo complessivo (risorse assegnate + eventuali donazioni ricevute) deve essere utilizzato per l'acquisto di:
 - Buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.
 - generi alimentari o prodotti di prima necessità.
- f) Entrambe le modalità di acquisto possono essere effettuate "in deroga" al D.Lgs n. 50/2016, cioè in deroga al Codice dei contratti pubblici.
- g) I Comuni, sia per acquistare i beni sopra indicati (buoni spesa e prodotti alimentari) che per distribuirli, possono avvalersi degli "*Enti del Terzo Settore*", cioè: le Organizzazioni di Volontariato; le Associazioni di Promozione Sociale; gli Enti filantropici; le Reti associative; le Società di mutuo soccorso; Le imprese sociali.
- h) Per tutte le attività connesse alla "distribuzione alimentare", non sono previste restrizioni alla circolazione dei volontari e degli altri soggetti coinvolti nelle iniziative.
- i) L'Ufficio dei Servizi sociali deve individuare sia "*la platea dei beneficiari*" che il *relativo contributo* (cioè l'ammontare del buono spesa).

- j) Siffatta individuazione deve avvenire sulla base di due parametri generali:
- *"nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19".*
 - *nuclei "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali*
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

ACCERTATO che a questo Comune è stata assegnata la somma di € 14.998,12.

PRESO ATTO che essendosi in regime di esercizio provvisorio, è stata effettuata una previa variazione di bilancio (Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30 marzo 2020) con la quale sono state acquisite le risorse finanziarie statali e destinate a: *"misure urgenti di solidarietà alimentare"*.

RILEVATO che:

- E' stato prescelto il sistema dei Buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale.
 - A tal riguardo, verranno individuati, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, i gli operatori commerciali autorizzati all'utilizzo dei buoni spesa.
 - I predetti operatori commerciali accetteranno i buoni spesa e consegneranno ai cittadini i beni di prima necessità, trasmettendo, settimanalmente, l'originale dei medesimi all'Amministrazione Comunale.
 - Il Responsabile Area Finanziaria, con cadenza settimanale, procederà alla liquidazione dei buoni spesa alimentari in favore degli operatori commerciali.
-
- Sono stati raggiunti accordi con i seguenti enti del Terzo Settore, ai fini della distribuzione dei buoni alimentari: Parrocchia, Associazione nazionale Carabinieri.
 - Tutti i cittadini, che ritengono di avere titolo ad ottenere i buoni spesa alimentari, in base a quanto previsto dall'illustrata Ordinanza, possono presentare domanda, utilizzando il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva in merito alla loro condizione economica e sociale, elaborato dagli Uffici comunali.

RITENUTO di approvare la seguente **Disciplina** per l'erogazione dei buoni spesa alimentari:

- a) Il buono spesa alimentare massimo complessivamente erogabile, in favore di un nucleo familiare residente o domiciliato in Comune, è pari ad € 300,00.
- b) Il buono spesa alimentare base è pari a:
 - € 150,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
 - € 250,00 per nuclei familiari composti da due persone;
 - € 300,00 per nuclei familiari composti da più di due persone.
- c) Qualora il numero delle domande pervenute risultino incapienti rispetto all'ammontare complessivo del contributo, si procederà:
 - in primo luogo ad una decurtazione proporzionale, fino anche all'intero importo del buono, delle risorse assegnate ai nuclei familiari che fruiscono di altre forme di sostegno pubblico;
 - in secondo luogo alla decurtazione proporzionale delle risorse assegnate ai nuclei familiari che non fruiscono di altre forme di sostegno pubblico.
- d) Il buono spesa può essere utilizzato solo presso gli operatori commerciali individuati dall'Amministrazione.
- e) Il buono spesa può essere utilizzato anche in modo frazionato, fino all'ammontare complessivo previsto.
- f) Il buono spesa è nominativo e personale. Non può essere, in alcun modo, ceduto a terzi, né convertito in denaro.
- g) Verrà ritirato dall'esercizio commerciale per la riscossione del prezzo dal Comune

intestato.

- h) Il buono spesa potrà essere speso solo per l'acquisto di beni di prima necessità o generi alimentari, con esclusione di: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
- i) Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale; l'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono.
- j) Ogni lunedì, con riferimento alla settimana precedente, gli esercizi commerciali individuati trasmetteranno al Comune l'originale dei buoni spesa. Il Comune provvederà con cadenza settimanale all'accredito dell'importo dei buoni riscossi.
- k) Per avere accesso al buono spesa alimentare, il cittadino dovrà autodichiarare-autocertificare, utilizzando il modello-schema comunale allegato.
- l) Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
- m) L'Ufficio Servizi Sociali esaminerà le domande e procederà alla stesura di un elenco di nuclei familiari ammessi al beneficio del buono pasto alimentare, sulla base degli indicati due parametri generali:
 - *"nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica"*.
 - nuclei *"in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali"* con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
- n) L'elenco sarà approvato dal Responsabile Area Sociale con propria determinazione.

PRESA VISIONE:

- Dell'Avviso pubblico rivolto alla **cittadinanza** per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria" (allegato "A").
- Dello schema di **domanda** per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (allegato "B").
- Dell'Avviso pubblico rivolto alla agli **operatori** commerciali per la fornitura dei generi alimentari e dei beni necessità (allegato "C").

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il Dpr n. 445/2000

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, essendosi in regime di esercizio provvisorio, è stata effettuata una previa variazione di bilancio, con la quale sono state acquisite le risorse finanziarie statali e destinate a: *"misure urgenti di solidarietà alimentare"*.
- 2) Di approvare la *"Disciplina per l'erogazione dei buoni spesa alimentari"*, così come indicata in premessa.
- 3) Di approvare:
 - L'avviso pubblico rivolto alla cittadinanza per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria" (allegato "A").
 - Lo schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (allegato "B").
 - L'avviso pubblico rivolto alla agli operatori commerciali per la fornitura dei generi alimentari e dei beni necessità (allegato "C").
- 4) Di dare atto che:
 - verranno individuati gli operatori commerciali, presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa alimentare,i ed il relativo elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.
 - Sono stati raggiunti accordi con i seguenti enti del Terzo Settore, ai fini della distribuzione dei buoni pasto alimentari: Parrocchia e Associazione Nazionale Carabinieri.

- L'Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda, saranno pubblicati all'Albo Pretorio, nella sezione trasparenza e sulla pagina istituzionale facebook del Comune, oltre altre forme di pubblicità.
 - L'Ufficio Finanziario procederà a tutti gli adempimenti ed atti di natura fiscale, finanziaria e contabile, connessi e conseguenti alla presente determinazione.
- 5) Di precisare, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente e il beneficiario del voucher/buono, che trattasi di *voucher multiuso emessi ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n.633 del 1972*, in quanto, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione presso l'esercente.
- 6) Di dare, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("**Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza**").

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Marzia Zuvadelli

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009) .

Trescore Cremasco lì, 09-04-2020

IL RESPONSABILE D' AREA

F.to Marzia Zuvadelli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

€ 14.998,12 Sub impegno n. 89- 1/2020

Trescore Cremasco lì, 10-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Galbiati Alfredo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco lì,

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 09-04-2020

IL RESPONSABILE D'AREA

Marzia Zuvadelli